

# Relazione illustrativa e tecnico finanziaria sull'ipotesi di

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO TERRITORIALE (C.C.D.I.T.)

### **INERENTE IL**

# REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

- di cui all'art. 18 della LR 21/7/2017 n. 29 che sostituisce il disposto dell'art. 11 della LR 31/5/2002 n. 14 "Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici" e come successivamente modificato dall'art. 6 della LR 27/3/2018 n. 12
- di cui all'art. 10 comma 7 della LR 28/12/2017 n. 44 che dispone, per le procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture, l'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001 e Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012)

# AL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO DEL COMUNE DI PORDENONE

## **PREINTESA**

stipulata in data 14 dicembre 2018

Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale
- Area Enti Locali -

Pordenone, 17/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PORDENONE dr. Primo Perosa

### Lo schema di relazione illustrativa

Lo schema di *relazione illustrativa* è composto da 2 distinti moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

- 1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (Scheda 1.1);
- 2. Illustrazione dell'articolato del contratto *e* relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

Per la corretta compilazione dei moduli sopra elencati le Amministrazioni faranno riferimento, oltre che alle istruzioni di seguito riportate, alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010, n. 7, Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010 nonché alle lettere circolari: n.1 del 17 febbraio 2011 (Applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Intesa del 4 febbraio 2011. Decorrenze); n.7 del 5 aprile 2011 (Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi).

# 1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione:

- della data di sottoscrizione; del periodo temporale di vigenza; della composizione della
  delegazione trattante (per la parte sindacale indicare le OO.SS. ammesse alla trattativa
  e, nell'ambito di queste, quelle firmatarie dell'accordo); dei soggetti destinatari;
- delle materie trattate dal contratto;
- del rispetto dell'*iter* procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione integrativa. In particolare:
- va attestato il rispetto degli obblighi di legge ai quali le norme correlano, in caso di inadempimento, la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato (articolo 11, comma 9 del Decreto Legislativo 150/2009, relativo alla mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e al non assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dello stesso articolo; articolo 10, comma 5, con riferimento alla mancata adozione del Piano della performance; articolo 14, comma 6, in relazione alla mancata validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle Relazione sulla performance);
- va evidenziata l'acquisizione della certificazione dell'Organo di controllo interno sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001; la certificazione dell'Organo di controllo deve essere positivamente resa sia sulla relazione tecnica sia su quella illustrativa (articolo 40, comma 3-sexies, ed articolo 40-bis, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001) su tutti gli aspetti richiamati nelle predette disposizioni normative (controllo sugli aspetti di carattere economico-finanziario e controllo sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti: vedi dopo); al riguardo si rammenta inoltre che:
  - a) non sono ammesse relazioni "cumulative", riferite, cioè, a più ipotesi di accordo e, pertanto, ogni singola ipotesi di accordo deve essere corredata da specifiche relazioni;
  - b) in assenza della certificazione positiva su tutti gli aspetti prima menzionati, l'ipotesi di accordo non potrà avere seguito.

A fini di validazione del contratto integrativo, alla luce delle citate disposizioni, l'organo di controllo deve attestare norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto.

#### NOTA BENE

Va rammentato che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2009 - ed in particolare con la modifica dell'art. 40, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001 (da leggere in combinato disposto con l'art. 5, comma 2) - sono disapplicate le disposizioni dei CCNL che demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all'organizzazione del lavoro ed alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l'informazione (es. formazione, articolazione dell'orario di lavoro, aspetti non retributivi legati alla turnazione o alle posizioni organizzative, sistemi di valutazione, profili professionali, eccetera. Si veda al riguardo anche la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della funzione pubblica).

La relazione illustrativa dei contratti integrativi dovrà indicare l'acquisizione della Certificazione dell'Organo di controllo interno (par. 1.3).

Sul sito istituzionale dovrà essere pubblicato il contratto sottoscritto definitivamente, la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, la certificazione dell'organo di controllo interno (articolo 40-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001).

Gli Organi di controllo interno vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165/01 (comma 7, ultimo periodo).

Va in ogni caso nuovamente e fortemente ribadito che in caso di rilievo dell'organo di controllo interno o di certificazione non positiva di cui all'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il contratto non può avere seguito se non adeguato.

## Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

	PREINTESA: 14 dicembre 2018
Data di sottoscrizione	
	CONTRATTO:
Periodo temporale di vigenza	anno 2018
	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) (delibera Assemblea de Sindaci UTI n. 94 del 05/12/2018):
	Presidente: Direttore Generale dell'UTI del Noncello
	Componente: Segretario Generale del Comune di Pordenone (e dell'UT del Noncello)
	Componente: Segretario Comunale del Comune di Fontanafredda
	Componente: Segretario Comunale del Comune di Porcia
	Componente: Segretario Comunale del Comune di Roveredo in Piano
	Componente: Segretario Comunale del Comune di San Quirino
	Componente: Segretario Comunale del Comune di Zoppola
	Altri componenti: dirigenti di volta in volta convocati dal Presidente, sulla base degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute delegazione trattante.
	Organizzazioni sindacali <u>ammesse</u> alla contrattazione (elenco sigle):
	CGIL F.P.
	CISL FP F.V.G.
	UIL F.P.L.
	CISAL EE.LL. FVG
Composizione della delegazione trattante	U.G.L. – EE.LL.
	R.S.U. UTI DEL NONCELLO
	R.S.U. COMUNE DI PORDENONE
	R.S.U. COMUNE DI FONTANAFREDDA
	R.S.U. COMUNE DI PORCIA
	R.S.U. COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
	R.S.U. COMUNE DI SAN QUIRINO
	R.S.U. COMUNE DI ZOPPOLA
	Componenti Parte Pubblica <u>firmatari</u> :
	Presidente: Direttore Generale dell'UTI del Noncello
	Segretario Generale dell'UTI del Noncello e del Comune di Pordenone
	Segretario Comunale del Comune di Fontanafredda
	Segretario Comunale del Comune di Porcia
	Segretario Comunale del Comune di Roveredo in Piano
	Segretario Comunale del Comune di Zoppola
· ·	Organizzazioni sindacali e RSU <u>firmatarie</u> (elenco sigle):
	CGIL F.P.
	CISL FP F.V.G.

		UIL F.P.L.
		CISAL EE.LL. FVG
		U.G.L. – EE.LL.
		RSU U.T.I. DEL NONCELLO
		RSU Comune di Pordenone
		RSU Comune di Porcia
		RSU Comune di Roveredo in Piano
		RSU Comune di San Quirino
		RSU Comune di Zoppola
Soggetti destinatari		Personale delle categorie professionali incaricato delle funzioni tecnich di cui all'art. 11 della L.R. 14/2002 e dell'art. 13 del D.Lgs. 50/2016 a ci l'art. 10 c. 7 della L.R. 44/2017 fa rinvio.  La preintesa interviene sulla disciplina degli incentivi per l'attività tecnic
Materie trattat integrativo (des	e dal contratto scrizione sintetica)	indicata all'art. 11 della legge regionale 14/2002 e all'art. 13 del D.Lg. 30/2016 a cui l'art. 10 c. 7 della L.R. 44/2017 fa rinvio.
	Intervento	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno
	dell'Organo di controllo interno.	PREINTESA: procedimento in corso
	Allegazione della	CONTRATTO:
	Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriver
rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione		PREINTESA: Procedimento in corso
		CONTRATTO:
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lg: 150/2009  La disciplina per gli EE.LL. della Regione FVG è contenuta nella L.F. 18/2016.  Il Comune di Pordenone:  1) con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 21/02/2011 h approvato le linee guida in materia di misurazione e valutazione dell performance organizzativa ed individuale del personale.  2) con deliberazione della giunta comunale n. 52/2014 in dat 28/02/2014 ha approvato il "Sistema di misurazione e valutazion della performance individuale dei dirigenti, dei funzionari incarica di posizione organizzativa e dei dipendenti".  L'Ente pertanto ha individuato, secondo quanto indicato nelle precedent deliberazioni, i seguenti documenti formali per l'anno 2018:  DOCUMENTO DI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO 2016-2021: adottato con deliberazione di C.C. n. 42/2016 del 05/09/2016  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 (DUP) (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000): adottato con deliberazione di C.C. n. 67/2017 del 20/12/2017
	·	PRESTAZIONE (PERFORMANCE): adottato con deliberazione di G.C. n. 31 del 08/02/2018

È stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e Dlgs. n. 33/2013 è stato adottato con deliberazione giuntale del Comune di Pordenone n. 56/2018 in data 15 marzo 2018.

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013

Si, per quanto di competenza.

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. 150/2009 (art. 6 L.R. 16/2010)?

La Relazione della Performance relativa al 2018 costituirà atto preordinato alla liquidazione, secondo i criteri stabiliti nella preintesa oggetto di certificazione, dei compensi per la produttività per il 2018. Tale relazione sarà approvata contestualmente al referto del controllo di gestione come previsto nel sistema performance di cui alla delibera di G.C. n. 52/2014 del 28/02/2014.

Eventuali osservazioni

//

2- Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Il modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale.

Inoltre, considerato che l'utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito è una delle fasi del ciclo di gestione della performance (cfr. articolo 4 del Decreto Legislativo n. 150/2009) e che il comma 4 dell'articolo 40-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede che la contrattazione integrativa tenga conto dei bisogni della collettività e dell'utenza, emerge l'esigenza di stipulare contratti integrativi in un quadro di compatibilità con gli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione, al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione. A tal fine appare opportuna l'indicazione dei risultati attesi dalla stipulazione del contratto integrativo in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale, adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

#### NOTA BENE

Per illustrare i risultati attesi, possono essere presi in considerazione gli obiettivi operativi previsti dal Piano della Performance per l'anno di riferimento, i quali declinano l'orizzonte strategico dei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni (Delibera CIVIT n. 112/2010; Delibera CIVIT n. 89/2010).

L'illustrazione dei contenuti dell'articolato è effettuata per singolo articolo e/o per ogni istituto/materia regolato, attestandone la compatibilità legislativa e contrattuale.

Pertanto, il contenuto minimo ed obbligatorio della relazione illustrativa è costituito da:

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione ogni ambito/materia e delle norme legislative contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

#### PREMESSE:

L'attribuzione del fondo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, allo sviluppo di conoscenze, di capacità professionali ed incremento della produttività e risultati raggiunti.

Il presente documento disciplina criteri e le modalità di riparto del fondo incentivante per le funzioni tecniche, recepiti in regolamento di organizzazione ex art. 11 c. 3 della LR 14/2002 e all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente regolamento si applica qualora il personale tecnico dipendente dell'Amministrazione sia chiamato a ricoprire ruoli di responsabilità previsti dalla legge per lo svolgimento di attività dettagliate nei successivi articoli, finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e di procedure di acquisizione di servizi e forniture.

Si riportano pertanto i riferimenti normativi che contengono i principi di base per l'attribuzione di premi ed indennità accessorie al personale, attraverso la contrattazione decentrata:

- art. 40 comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001 che indica quale obiettivo della contrattazione collettiva la regolazione di istituti finalizzati ad "assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance";
- art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 che vincola lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa all'"effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regione e agli enti locali" secondo i principi contenuti nelle norme di legge in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.;
- art. 40-bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 che indica quale oggetto dei controlli sui contratti integrativi "la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge ...";
- art. 40-bis comma 3 del D.Lgs. 165/2001 in materia di competenze degli organi di controllo interno, che nella fase di certificazione della preintesa al CCDI devono accertare "l'applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché parametri di selettività (...)".

 b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo L'amministrazione destina a un fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera, o lavoro, servizio, fornitura graduate secondo quanto specificato nell'ipotesi di regolamento e comprende gli oneri assicurativi e previdenziali e l'IRAP:

- L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione è ripartito tra i soggetti incaricati delle attività di cui all'art. 2 comma 1 del regolamento.
- Il fondo è riconosciuto per l'attività effettivamente realizzata e comunque esclusivamente per i progetti di opere (progetto esecutivo) e per i progetti di forniture e servizi, formalmente approvati e posti a base di gara.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinato:

- per il 70% all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie compresi gli strumenti informativi (hardware e software) funzionali ai progetti, all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa,
- per il 30% all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e dottorati di ricerca.

Il totale degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico fondamentale complessivo annuo lordo.

Sono previste compensazioni relativamente al pagamento del lavoro straordinario e della produttività o retribuzione di risultato.

Ai fini dell'erogazione degli incentivi è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati (accertate positivamente dalle check list compilate e sottoscritte da parte del gruppo di lavoro). L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'articolo 9.

La quota non utilizzata dell'incentivo in quanto corrispondente a prestazioni non svolte, o affidate a personale esterno all'organico, o non accertate positivamente, incrementa la parte del fondo destinata all'innovazione, fatte salve specifiche e diverse disposizioni di legge.

Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato delle attività ci cui all'art. 6, nel momento in cui l'errore comporta una totale compromissione della procedura.

Qualora si verificassero incrementi dei tempi preventivati e/o dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, per le attività previste dall'articolo 2 e per cause imputabili al gruppo di lavoro, si applicano le seguenti penali:

- a) incrementi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- o) incrementi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incrementi oltre il 50% di qu'elli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

 c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa; Non si determinano effetti abrogativi impliciti, in quanto l'art. 16 del regolamento indica in modo esplicito la disciplina regolamentare da applicare, tempo per tempo, secondo le modifiche ed integrazioni intervenute nella legge regionale.

#### NOTA BENE

I rinvii a precedenti contratti devono essere chiaramente ed espressamente indicati, con riproduzione testuale della relativa disciplina, evitando la mera citazione degli estremi degli stessi. È fatto divieto di rinvio, anche tacito, a norme non compatibili con l'ordinamento normativo vigente.

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo normativo, sono in stretta correlazione con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano della Performance ed il Programma triennale dei lavori pubblici, in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

- d) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, correlazione con gli strumenti programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione coerenza con le previsioni del Titolo 11 del Decreto Legislativo n. 150/2009.
- e) altre informazioni
  eventualmente ritenute utili
  per la migliore comprensione
  degli istituti regolati dal
  contratto.

### Lo schema di relazione tecnico-finanziaria

La relazione tecnico-finanziaria va compilata in tutti i casi di stipula di contratto integrativo, qualunque sia la sua natura e denominazione (cfr. paragrafo I.3 della Parte I). Per la sezione normativa del contratto integrativo la relazione tecnico-finanziaria deve esplicitamente asseverare l'assenza di effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei Fondi per la contrattazione integrativa. Diversamente la relazione tecnico-finanziaria ha il compito di individuare e quantificare i costi stessi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

Con riferimento al caso di *Contratto integrativo stralcio* la relazione tecnico-finanziaria va limitata alla/alle materia/e trattate dall'accordo, ma deve in ogni caso riportare e quantificare lo schema generale del Fondo (cfr. Modulo III della presente Parte III) evidenziando se del caso compiutamente i punti modificativi in relazione all'accordo stralcio stesso.

La sede propria nella quale va compiutamente delimitato l'ambito di intervento con effetti economico-finanziari della contrattazione integrativa è la gestione del Fondo (o dei Fondi) come individuati dai Ccnl/Ccrl o Ccpl di riferimento. Di seguito viene quindi illustrato lo schema di relazione tecnico-finanziaria relativa che deve accompagnare l'illustrazione di ciascun Fondo. In caso di accordo pluriennale lo schema deve essere esplicitato per ciascun anno considerato.

# 3.1 - Modulo 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura finanziaria

Questa sezione deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura del fondo come riferita alla struttura del bilancio dell'Amministrazione.

Lo stanziamento della quota incentivante è previsto nei singoli quadri economici delle opere o relativi ai contratti di acquisto, di cui costituisce componente di spesa.

L'incentivo si applica a condizione che vi sia la copertura finanziaria e la formale prenotazione della spesa (vedi art. 16 comma 3 del Regolamento).

In considerazione del fatto che le risorse finanziarie all'uopo destinabili sono di natura vincolata, accertate nei quadri economici delle opere o dei contratti di fornitura e servizi e secondo quanto evidenziato nei punti precedenti, si attesta che le risorse da destinare agli incentivi economici derivanti dall'applicazione del fondo trovano puntuale copertura finanziaria nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio dell'Ente.